

EVENTI SISMICI 1997

INTERVENTI SU EDIFICI PRIVATI

***RACCOLTA DEI PARERI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVI
SULLE PROBLEMATICHE
GIURIDICO-AMMINISTRATIVE E TECNICHE***

INDICE

15) Termini di esecuzione degli interventi

- 15.1** *Natura dei termini previsti per la fine dei lavori dall'art. 8, commi 1 bis e 1 ter, della D.G.R. n. 5180/98.*
- 15.2** *Decorrenza del termine per l'ultimazione dei lavori stabilito dal Comune ai sensi dell'art. 8, commi 1 bis e 1 ter, della D.G.R. n. 5180/98.*

OGGETTO: *Natura dei termini previsti per la fine dei lavori dall'art. 8, commi 1 bis e 1 ter, della D.G.R. n. 5180/98.*

OMISSIS

In relazione al quesito in oggetto concernente l'interpretazione dell'art. 8, D.G.R. n. 5180/98, si chiarisce che il termine di quindici giorni entro il quale il proprietario presenta al Comune la dettagliata relazione, ai sensi del comma 1 bis, non ha natura perentoria, ma solo acceleratoria e pertanto, in combinato disposto con il comma 1 ter, deve ritenersi che spetta al Comune il potere di valutare la "congruità dei termini" complessivamente intesa, tenuto conto anche del ritardo con il quale è stata presentata la relazione e che certamente perentorio è invece il termine di fine lavori assegnato, con apposito provvedimento, ai sensi dello stesso comma 1 ter, del citato art. 8.

In altre parole, mentre il termine di quindici giorni del comma 1 bis ha natura acceleratoria e quindi consente una certa elasticità, ciò non è per il termine assegnato dal Comune per la fine dei lavori, il cui inutile decorso dà luogo alla revoca del contributo.

OGGETTO: *Decorrenza del termine per l'ultimazione dei lavori stabilito dal Comune ai sensi dell'art. 8, commi 1 bis e 1 ter, della D.G.R. n. 5180/98.*

OMISSIS

In ordine all'oggetto si chiede nella sostanza di conoscere quale sia la decorrenza del termine per l'ultimazione dei lavori stabilito dal Comune stesso in attuazione delle disposizioni dettate dall'art. 8, commi 1 bis e 1 ter, della D.G.R. n. 5180/98.

A tale riguardo occorre, in primo luogo, rilevare come le predette disposizioni abbiano espressamente previsto, in luogo della proroga del termine di ultimazione dei lavori di cui al comma 1 dello stesso art. 8, la possibilità per il Comune di assegnare, una volta scaduto il predetto termine, un nuovo periodo di tempo, calcolato fundamentalmente in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, entro il quale i soggetti interessati devono ultimare i lavori stessi, pena l'applicazione delle sanzioni previste dai commi 1 quater e 2 dell'art. 8 della D.G.R. n. 5180/98.

Stante la specificità della norma citata, si ritiene che il nuovo termine stabilito dal Comune per l'ultimazione dei lavori debba pertanto avere decorrenza dalla data di comunicazione del relativo provvedimento ai soggetti interessati, da effettuarsi nel rispetto delle scadenze previste dagli stessi commi 1 bis e 1 ter dell'art. 8.